

Lo statuto

STATUTO

Clicca per scaricare l'originale in formato pdf

Art. 1 – Costituzione

1.1 Si è costituita l'Associazione NEXT, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - Organizzazione Non Governativa. In breve denominata anche Associazione NEXT onlus ONG.

1.2 L'Associazione si impegna ad utilizzare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo ONLUS e la locuzione Organizzazione Non Governativa o la sigla ONG.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Montesarchio (BN), alla via S. Rocco 20.

2.2 L'Associazione ha sede operativa in Montesarchio (BN), alla via S. Rocco 20.

Art. 3 – Oggetto e scopo

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza scolastica, culturale e sanitaria a favore di terzi. La sua attività principale consiste in:

- a) Assistenza sanitaria ambulatoriale e domiciliare, gestione di centri medici e case di cura, riabilitazione di portatori di handicap fisici e/o mentali.
- b) Assistenza nel campo scolastico e culturale ad ogni livello d'istruzione in Paesi in Via di Sviluppo (PVS).
- c) Assistenza socio-sanitaria ad anziani, orfani e soggetti svantaggiati, compresi i portatori di handicap fisici e mentali, anche con la costruzione di case di accoglienza ed assistenza.
- d) Beneficenza a soggetti svantaggiati anche in Paesi del Terzo Mondo.
- e) Attività di cooperazione allo sviluppo in campo sociale, sanitario e scolastico anche in favore delle popolazioni del Terzo Mondo.

3.2 L'Associazione si prefigge lo scopo di contribuire ad eliminare lo squilibrio culturale, sociale, psico-pedagogico, fisico ed economico, utilizzando ogni forma di attività didattico-scientifica e di formazione a tutti i livelli di età. Pertanto l'Associazione:

- a) potrà creare attività polivalenti nel settore dell'assistenza sanitaria, della medicina in generale, della scolarità ad ogni livello e della cultura con la costituzione di centri ad hoc tendenti anche a favorire il contatto tra popoli diversi;
- b) potrà promuovere incontri culturali, convegni e manifestazioni;
- c) potrà costruire e/o gestire ospedali ed ambulatori anche in Paesi in via di sviluppo;
- d) potrà favorire la promozione di iniziative che consentano il contatto organizzato con Enti ed Istituzioni;
- e) potrà costruire e/o gestire scuole di ogni ordine e grado compreso il livello universitario e post-universitario;
- f) potrà organizzare corsi di formazione e specializzazione indirizzati alla formazione di personale locale e volontario, che opererà nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo alle categorie più deboli, al fine ultimo di garantire la professionalità e la sopravvivenza della popolazione dei PVS;
- g) formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;
- h) potrà aprire sedi secondarie o succursali sia in Italia che all'estero;
- i) potrà affiliare altre organizzazioni Onlus e/o ONG in Italia e all'estero;
- j) potrà affiliarsi ad altre organizzazioni Onlus e/o ONG operanti in Italia e all'estero;
- k) potrà organizzare convegni, meeting ed ogni altra forma di collaborazione, in forma diretta o indiretta, con Istituzioni Pubbliche e Private nazionali ed internazionali;
- l) potrà assistere le persone che per condizioni ambientali, economiche o familiari abbiano bisogno di sostegno sociale o sanitario.

3.3 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – Patrimonio

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualunque titolo.

4.2 Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

4.3 Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione.

Art. 5 - Entrate dell'Associazione

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono:

- a) dalle quote sociali
- b) da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori
- c) da enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali
- d) da sponsorizzazioni
- e) da attività commerciali marginali.

Art. 6 - Esercizio Finanziario Sociale

6.1 L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di marzo dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico) e la relazione gestionale da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile seguente.

6.2 Il bilancio e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

6.3 L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Esso non potrà essere distribuito in nessun modo, neanche in maniera indiretta, salvo che l'attribuzione sia per legge.

Art. 7 - I Soci dell'Associazione, i Benemeriti ed i Sostenitori

7.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche, associazioni ed enti - che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

7.2 Soci dell'Associazione:

a) I soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

b) I soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

c) I soci onorari: sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione, nonché personalità Nazionali ed Internazionali del mondo scientifico, accademico, istituzionale e del volontariato che condividono gli ideali e gli scopi dell'Associazione. La loro nomina rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo con successiva ratifica nella prima assemblea sociale utile.

7.3 Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare Statuto e regolamenti. Deve allegare alla domanda copia del documento di identità, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e la casella di posta elettronica dove intende ricevere le comunicazioni.

7.4 Il Consiglio Direttivo deve decidere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego o accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata accolta.

7.5 In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego.

7.6 Chiunque aderisca come socio all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica del recesso.

7.7 In presenza di gravi motivi che ledano l'onorabilità, gli scopi e gli interessi dell'Associazione, un socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento che deve contenere le motivazioni dell'esclusione.

7.8 I soci che per un anno non partecipano o non contribuiscono all'attività dell'Associazione decadono automaticamente ed immediatamente dallo status di socio. Ad essi sarà comunicata la decadenza con semplice lettera scritta.

7.9 Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che fanno donazioni al fondo di dotazione ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

7.10 Sono Sostenitori dell'Associazione coloro che contribuiscono al sostegno delle attività dell'Associazione.

7.11 Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente dell'Associazione
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 - Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e con l'assolvimento dei compiti assegnati a ciascuno.

9.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).

Essa inoltre:

a) Provvede all'elezione e alla nomina del Presidente dell'Associazione, a cui spetta la rappresentanza legale del sodalizio, del Vicepresidente Vicario (scelto tra i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti all'assemblea elettiva), del Vicepresidente (con delega a particolari funzioni), dei Consiglieri e del Revisore dei Conti.

b) Delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

c) Delibera sulle modifiche al presente Statuto.

- d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- e) Delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
- f) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci.

9.4 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

9.5 Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione sarà necessario avere la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con la maggioranza relativa.

9.6 Per le Assemblee Straordinarie valgono le stesse modalità previste per le Assemblee Ordinarie.

9.7 Ogni socio può dare delega o riceverne fino ad un massimo di tre.

9.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in mancanza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

9.9 I soci temporaneamente all'estero per motivi connessi all'attività dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea per via telematica.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da minimo tre membri a massimo cinque membri, compreso il Presidente.

10.2 I consiglieri devono essere soci fondatori o soci ordinari dell'Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

10.4 Qualora per qualsiasi motivo manchi un consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posta la ratifica della nomina. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

10.5 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese (debitamente documentate) sostenute per ragioni di ufficio.

10.6 A deroga di quanto stabilito dal comma cinque dell'articolo 10 l'assemblea dei soci può stabilire dei compensi per i componenti il Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

10.7 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea dei soci nel rispetto dello Statuto; in particolare spetta il compito di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.
- b) La nomina del Segretario.
- c) La deliberazione sulle domande di ammissione all'Associazione.
- d) La predisposizione annuale del bilancio consuntivo.
- e) L'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
- f) L'adozione dei provvedimenti di esclusione o di decadenza dei soci che si dovessero rendere necessari.

g) La gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici.

h) La nomina dei Soci Onorari e del Presidente Onorario.

10.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione dovrà avvenire con apposita consegna di lettera raccomandata a mano o via e-mail con avviso di lettura almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

10.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10.10 Ciascun membro del Consiglio Direttivo può ricevere una sola delega da parte di altro Consigliere temporaneamente impossibilitato a partecipare.

10.11 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

10.12 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei suoi membri. È consentita la partecipazione per via telematica al Consigliere temporaneamente all'estero per attività proprie dell'Associazione.

10.13 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 11 – Il Presidente

11.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

11.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

11.5 Il Presidente ricopre anche il ruolo di Tesoriere dell'Associazione e può delegare, per l'ordinaria amministrazione, un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - Il Presidente Onorario

13.1 L'Assemblea dei Soci può conferire la nomina di Presidente Onorario ad una Personalità particolarmente meritevole, socia o non dell'Associazione, che si sia distinta per il proprio impegno a favore dell'Associazione stessa.

13.2 Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.3 Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione negli interventi esterni concordati col Presidente e il Consiglio Direttivo.

13.4 Il Presidente Onorario decade per decisioni personali o su richiesta del Consiglio Direttivo.

13.5 Il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto.

Art. 14 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

14.1 Il Segretario svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (ove presente) e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

14.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei Soci dell'Associazione.

Art. 15 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci della Associazione.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un membro scelto anche al di fuori dei soci purché laureato in discipline economico – giuridiche ed iscritto all'Albo dei revisori dei conti.

16.2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

16.3 Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del

Consiglio Direttivo.

16.4 Il Revisore dei Conti cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; dà parere sui bilanci.

Art. 17 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni laiche o religiose aventi le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo provvederà alla nomina dell'arbitro il Presidente del Tribunale di Benevento.

Art. 19 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto da presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti no-profit contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.